



Consiglio Regionale  
6<sup>a</sup> Commissione Consiliare

*"Per le Politiche Europee, Internazionali e per i Programmi della Commissione Europea"*

### RISOLUZIONE N. 3 / 2013

**Oggetto:** RISOLUZIONE ai sensi dell' art. 3 l.r. n. 22/09 e dell'art. 115 del regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale - Partecipazione della Regione Abruzzo alla fase ascendente di formazione del diritto europeo - Consultazione pubblica della Commissione europea avente ad oggetto la proposta di regolamento UE che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato- DRAFT (COMP-A3)- scadenza 28 giugno 2013.

L'anno duemilatredici, il giorno 27 del mese di giugno, presso la Sala D'Annunzio del Consiglio Regionale in L'Aquila, si è riunita la 6<sup>a</sup> Commissione Consiliare di cui al Decreto n. 6 del 25 febbraio 2013 del Presidente del Consiglio Nazario Pagano, convocata con nota prot. 7082 del 19 giugno 2013.

Presidenza: Vicepresidente Camillo Sulpizio

Consigliere segretario: in assenza del consigliere segretario eletto svolge le funzioni il consigliere Luca Ricciuti.

Consiglieri presenti: Sulpizio, Ricciuti delegato dal cons. Di Matteo, Prospero delegato dal cons. Terra, De Matteis, Caramanico;

Consiglieri assenti: Di Matteo, Terra, Veri, Stati, Di Pangrazio, Costantini, Acerbo, Caporale, Saia.

#### la VI<sup>a</sup> Commissione consiliare

VISTO l'art. 117, comma 5, della Costituzione;

VISTO il Trattato di Lisbona che modifica il Trattato sull'Unione Europea e il Trattato che istituisce la Comunità Europea (2007/C 306/01) pubblicato nella GUUE n. C. 306 del 17 dicembre 2007;

VISTO l'art. 24 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 (*Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea*);

VISTO lo Statuto della Regione Abruzzo;

VISTI gli artt. 3 e 4 della l.r. 30 ottobre 2009, n. 22 (*Disposizioni sulla partecipazione della Regione Abruzzo ai processi normativi dell'Unione Europea e sulle procedure d'esecuzione degli obblighi europei*);

VISTO l'art. 115 del Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale;





Consiglio Regionale  
6<sup>a</sup> Commissione Consiliare  
*"Per le Politiche Europee, Internazionali e per i Programmi della Commissione Europea"*

VISTO il modello "Fase ascendente" approvato dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale con deliberazione n. 103 del 24 maggio 2011 e dalla Giunta regionale con deliberazione n. 370 del 31 maggio 2011;

VISTO il verbale del Consiglio regionale n. 131/10 del 30.10.2012 con il quale sono stati approvati gli indirizzi per la partecipazione della Regione Abruzzo alla fase ascendente del diritto europeo- Annualità 2012-2013;

VISTO il verbale del Consiglio regionale n. 148/6 del 21.5.2013 con il quale sono stati approvati gli indirizzi per la partecipazione della Regione Abruzzo alla fase ascendente del diritto europeo- Annualità 2013;

ATTESO che sia il verbale del Consiglio regionale n. 131/10 sia il verbale del Consiglio regionale n.148/6 summenzionati individuano, tra le iniziative europee di interesse regionale cui partecipare in fase "ascendente", nell'ambito del processo di partecipazione delle Regioni alla formazione della normativa dell'Unione europea, anche quelle riguardanti la revisione della disciplina degli aiuti di Stato e la revisione del Regolamento generale di esenzione per categoria (Reg. 800/2008);

CONSIDERATO che, in data 8 maggio 2013, la Commissione europea ha reso pubblica la proposta di regolamento UE che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato- DRAFT (COMP-A3), lanciando una consultazione con scadenza il 28 giugno 2013;

CONSIDERATO, altresì, che nonostante la consultazione non sia indetta ai sensi della procedura di cui all'art. 24 della legge 234/2012 è ad essa propedeutica e preordinata e, pertanto, si applica per analogia la normativa regionale sopra richiamata riferita al citato art. 24, l. 234/2012;

VISTA in merito alla suddetta consultazione la DGR n.462/C del 24/6/2013 (PE n. 2/UE/2013) con la quale la Giunta regionale, ai sensi dell'art. 3 della l.r. 22/09, propone all'approvazione della VI Commissione consiliare le proprie osservazioni elaborate tenuto conto anche degli esiti dei coordinamenti tecnici delle Regioni che hanno visto, nelle riunioni convocate dal Dipartimento Politiche europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri il 22 maggio e l'11 giugno 2013, il momento di sintesi delle osservazioni presentate dalle Regioni;

TENUTO CONTO del dibattito svoltosi in questa Commissione in fase di discussione del suddetto progetto di regolamento nella seduta del 27 giugno 2013;

CONSIDERATO che le osservazioni deliberate dalla Giunta regionale sono coerenti con la posizione emersa in questa Commissione consiliare che ha evidenziato l'importanza della partecipazione della Regione alla formazione del regolamento europeo in discussione sia in un ottica di tutela delle piccole e medie imprese sia di semplificazione delle procedure in materia di aiuti di stato;

RITENUTO, per quanto considerato e rilevato,





Consiglio Regionale  
6<sup>a</sup> Commissione Consiliare

"Per le Politiche Europee, Internazionali e per i Programmi della Commissione Europea"

- di adottare le osservazioni proposte dalla Giunta regionale con DGR n.462/C del 24/6/2013 (PE n. 2/UE/2013) che si riportano nel deliberato;

PRESO ATTO:

- dei pareri favorevoli delle Commissioni II e IV, con i quali si rinvia alle decisioni che assumerà in merito questa Commissione;
- che la I, la III e la V Commissione non si sono espresse in merito;
- che il Consiglio delle Autonomie Locali, al quale il progetto di regolamento europeo era stato assegnato ai sensi dell'art. 10, comma 1, lett. e) della L.r. n. 41/2007, non ha espresso parere in quanto la seduta convocata a tale fine dal Presidente del CAL per il 26 giugno 2013 non ha avuto luogo per assenza del numero legale;


A voti unanimi dei presenti (voti 27 a favore)

DELIBERA DI APPROVARE LE SEGUENTI OSSERVAZIONI:

- 1) Con riferimento al Considerando n. 8, una delle più importanti novità è rappresentata dall'esclusione, dal campo di applicazione della proposta di *Regolamento dei regimi di aiuti per i quali la spesa pubblica annuale, prevista o effettiva, superi lo 0,01% del PIL nello Stato membro in questione, nell'anno precedente, e nella misura in cui lo stanziamento annuale del regime di aiuto superi i 100 milioni di euro. Al verificarsi di queste circostanze, tali regimi devono essere notificati ai sensi dell'art. 108, paragrafo 3 del TFUE, entro sei mesi dalla data in cui la predetta condizione si sia verificata.*

A tale riguardo, si ritiene che la soglia fissata in percentuale sul Pil, e quella in valore assoluto di 100 Ml di Euro, siano basse e facilmente superabili. Peraltro, anche la previsione di un possibile cumulo "indiscriminato" su base nazionale, ai fini del calcolo della soglia sul PIL per i regimi definiti "assimilabili" (cfr. secondo periodo, paragrafo 2 dell'articolo 1), pone seri problemi di disparità di trattamento. Infatti si determinerebbe una discriminazione fra coloro che, avendo operato anzitempo, si collocherebbero sotto la soglia dei 100 Ml di Euro, e quindi potrebbero beneficiare della possibile esenzione da notifica, e coloro che invece, dopo il superamento delle soglie, dovrebbero necessariamente notificare tutti i tipi di aiuto ancorché analoghi.

Una ulteriore perplessità riguarda il limite dei 100 milioni di Euro. Poiché tale limite è espresso in valore assoluto, esso rischia di avere conseguenze differenti in relazione alle "dimensioni" degli Stati membri e alle situazioni economiche in cui gli stessi versano. Si pensi agli Stati in situazioni di crisi, con disponibilità finanziarie "relative" e a quegli Stati che soffrono relativamente la crisi internazionale e possono disporre di maggiori risorse finanziarie. La disparità delle condizioni economiche accentuerebbe le differenze.





Consiglio Regionale  
6<sup>a</sup> Commissione Consiliare  
"Per le Politiche Europee, Internazionali e per i Programmi della Commissione Europea"

Per le descritte motivazioni si chiede alla Commissione europea di esplicitare il fondamento delle cifre proposte (0.01% del PIL e 100.000 Euro), e di valutare la possibilità di espungere, dalla proposta di regolamento in esame, la lettera a). (cfr. articolo 1, paragrafo 2, lett. a)

- 2) Con riferimento al Considerando n. 9 della proposta di regolamento, si chiede che la Commissione europea definisca in modo più chiaro quali attività debbano considerarsi riconducibili all'esportazione: nei casi di regimi che finanziano l'internazionalizzazione delle PMI, ad esempio, il confine tra quest'ultima e la "costituzione di reti di distribuzione o altre spese correnti connesse all'attività di esportazione" risulta spesso di difficile definizione.

(cfr. articolo 1, paragrafo 2 lett. b)


- 3) Con riferimento al Considerando n. 11, mentre il Regolamento (CE) n. 800/2008 ammette gli aiuti alla formazione sia per le imprese agricole (attività primaria), che per quelle di trasformazione e commercializzazione, la proposta del nuovo Regolamento le esclude, in quanto materia già disciplinata dal futuro Regolamento di esenzione in agricoltura. Risulta pertanto contraddittorio che da un lato il regolamento sia esteso in tutti i suoi aspetti (tranne che per la formazione) alle attività di trasformazione e commercializzazione svolte da un'impresa agricola, dall'altro si escludano dall'esenzione per gli aiuti alla formazione le imprese industriali di trasformazione e commercializzazione.

(cfr. articolo 1, paragrafo 3, lett. c, lett. i)

- 4) Con riferimento al Considerando n. 20 della proposta di regolamento, la definizione delle condizioni *ex ante* necessarie per assumere che l'aiuto alla grande impresa abbia un *effetto incentivante*, si risolve in un forte aggravio burocratico soprattutto per l'impresa beneficiaria, se ad esso non è associato l'obbligo di verifica *ex post* delle predette condizioni.

La proposta di Regolamento prevede infatti che, prima dell'avvio del progetto o delle attività, le imprese debbano presentare un *modulo standard di domanda*, conforme all'allegato IV. È, inoltre, prevista una *opzione supplementare per le grandi imprese*: gli aiuti concessi alle grandi imprese danno conto dell'*effetto di incentivazione* se, oltre a soddisfare la su indicata condizione, lo Stato membro ha verificato, prima di concedere l'aiuto individuale in questione, che la documentazione presentata dal beneficiario soddisfi uno o più dei seguenti criteri:

- a) un aumento significativo, per effetto degli aiuti, delle dimensioni del progetto/attività per effetto degli aiuti;
- b) un aumento significativo, per effetto degli aiuti, della portata del progetto per effetto degli aiuti;
- c) un aumento significativo, per effetto degli aiuti, dell'ammontare dell'investimento sul progetto e sull'attività per effetto dell'aiuto;





Consiglio Regionale  
6<sup>a</sup> Commissione Consiliare

"Per le Politiche Europee, Internazionali e per i Programmi della Commissione Europea"

- d) con riferimento agli aiuti regionali all'investimento, che **il progetto non sarebbe stato realizzato nella regione assistita in assenza dell'aiuto.**

Riguardo all'*effetto di incentivazione*, il progetto di regolamento prevede deroghe rispetto alle su indicate stringenti condizioni per:


- a) gli aiuti all'assunzione di lavoratori svantaggiati sotto forma di integrazioni salariali, e per gli aiuti all'occupazione di lavoratori disabili sotto forma di integrazioni salariali, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 28 del progetto di regolamento;
- b) gli aiuti volti a compensare i sovraccosti connessi all'occupazione di lavoratori disabili, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 28 del progetto di regolamento;
- c) aiuti per l'accesso ai finanziamenti da parte delle PMI nel rispetto dell'articolo 17 (aiuti all'investimento) e dell'articolo 18 (aiuti per i costi di cooperazione delle PMI connessi a progetti di cooperazione territoriale europea) del progetto di Regolamento;
- d) gli aiuti sotto forma di sgravi da imposte ambientali, se sono soddisfatte le condizioni contenute nell'articolo 35 del progetto di Regolamento.

In conclusione, **si ritiene di proporre alla Commissione europea il mantenimento delle disposizioni contenute nel regolamento vigente (ex Regolamento (CE) n. 800/2008), che ritengono dimostrato tale effetto, se la concessione dell'aiuto segue la presentazione della domanda.**

In subordine **si propone di semplificare il contenuto del modulo standard di domanda** (allegato IV del regolamento) **qualora le informazioni relative al progetto da finanziare riguardi le PMI**, prevedendo al contrario, che le ulteriori indicazioni relative all'effetto di incentivazione, (v. punto n. 4 dell'allegato) siano fornite solo nel caso di un progetto proposto da una grande impresa.

(cfr. articolo 6)

- 5) Con riferimento all'articolo XX, che precede l'articolo 9 della proposta di Regolamento, riguardo all'eventualità di una **possibile trasformazione delle PMI che hanno beneficiato di un regime di aiuto in grande impresa**, si chiede, in prima istanza, l'espunzione di questo articolo per oggettive difficoltà attuative, tra le quali in particolare:
- a) l'applicazione della disposizione **implicherebbe la revoca dell'agevolazione**, qualora si verificasse la fattispecie prevista. Tale conseguenza costituirebbe un vincolo **assolutamente improponibile per la piccola e media impresa**, soprattutto con riferimento alle strategie di sviluppo della stessa.
- b) la previsione sarebbe peraltro inapplicabile nel caso di aiuti sotto forma di capitale di rischio: qualora infatti **una grande impresa acquisisse un'impresa capitalizzata con il capitale**





Consiglio Regionale  
6<sup>a</sup> Commissione Consiliare

"Per le Politiche Europee, Internazionali e per i Programmi della Commissione Europea"

di rischio pubblico, essa si troverebbe a dover restituire l'aiuto iniziale. Ciò abbasserebbe inevitabilmente il valore dell'impresa, riducendone l'*appeal* e vanificando la stessa operazione di finanziamento pubblico.

È evidente che la disposizione proposta intende impedire che una grande impresa possa considerare appetibile l'acquisizione di PMI in forza degli aiuti che queste hanno ricevuto. Infatti attraverso tale acquisizione la grande impresa potrebbe beneficiare di aiuti dei quali la stessa non avrebbe mai potuto godere.

Di fronte al descritto scenario si ritiene che gli effetti "negativi" di tale previsione siano eccessivi rispetto al lodevole obiettivo perseguito dalla disposizione, in quanto non sempre è possibile distinguere tra operazioni "orchestrate" ed operazioni "di mercato" sulle quali non sarebbe corretto intervenire.

In seconda istanza, qualora si ritenga di dover mantenere la disposizione, si propone di limitare il vincolo ad un periodo di tempo più contenuto (ad esempio un anno).

- 6) Con riferimento al Considerando n. 28, le informazioni relative a ciascun regime di aiuti sono attualmente disponibili, sia sul portale SANI (dove si formalizzano le comunicazioni alla Commissione UE), sia sul portale SARI (che raccoglie le informazioni di monitoraggio successivo sulle spese). Lo *state aid Scoreboard* di cui alla pagina web del sito della DG Comp dispone di tutti gli elementi per garantire accesso trasparente e libero alle informazioni di tutti i regimi degli Stati membri. La richiesta di creare una banca dati relativa alle singole concessioni di aiuti comporta un onere sproporzionato rispetto alla finalità perseguita, soprattutto con riferimento ai contributi di importo ridotto. Inoltre, l'efficacia piena ai fini della trasparenza potrebbe essere garantita soltanto da una banca dati europea consultabile da tutti gli Stati membri, la cui realizzazione e gestione dovrebbe essere centralizzata e la cui implementazione dovrebbe essere raccordata con le banche dati esistenti (SANI e SARI).

(cfr. articolo 10).

- 7) Con riferimento a quanto disposto dall'articolo 11 della proposta di regolamento, sull'ipotesi di revoca del beneficio di esenzione per categoria per non aver rispettato le norme e le condizioni poste, si ritiene che la causa e la conseguenza della mancata osservanza di alcune previsioni presenti nella proposta di Regolamento siano espresse in termini troppo generici, soprattutto se riferiti allo Stato membro nel suo complesso. La condizione per la revoca del beneficio dell'esenzione da notifica per categoria appare peraltro spropositata se si pensa al fatto che la disposizione in esame potrebbe legittimare l'ipotesi della revoca anche in caso di mancata osservanza di condizioni soltanto "formali" del regolamento.

(cfr. articolo 11).

- 8) Con riferimento a quanto previsto dall'articolo 15, paragrafo 6, circa l'obbligo di mantenimento dell'occupazione dopo la concessione di un aiuto in esenzione per finalità regionali, si ritiene che





Consiglio Regionale  
6<sup>a</sup> Commissione Consiliare

"Per le Politiche Europee, Internazionali e per i Programmi della Commissione Europea"

quando l'aiuto è calcolato sui costi salariali, l'obbligo di mantenere i posti di lavoro creati almeno per 5 anni dal momento in cui sono stati occupati (3 anni per le PMI) sia troppo oneroso per le imprese.

Considerata la situazione di crisi economica esistente si evidenzia che difficilmente qualsiasi impresa sarebbe in grado di assumere un impegno di tal genere. Peraltro nella disposizione in questione non sono stabilite le conseguenze del mancato rispetto dell'obbligo, ma, in mancanza di una precisazione in merito, si tratta del mancato rispetto di una condizione essenziale, che non può che comportare la revoca dell'aiuto.

Criteri più realistici e gradualisti potrebbero esser quelli di seguito indicati:

- a) la revoca degli aiuti qualora si verifichi uno scostamento fra il numero di posti di lavoro previsti e quelli effettivamente creati (da verificare al momento in cui il progetto è a regime) superiore al 30%;
- b) l'obbligo di mantenimento dei posti di lavoro almeno per i due anni successivi; in caso di mancato rispetto di questa condizione si potrebbe prevedere la revoca parziale, in funzione dello scostamento.

E DI TRASMETTERE LA PRESENTE RISOLUZIONE alla Commissione europea - DG Concorrenza e, per opportuna conoscenza, al:

- Ministro per gli Affari Europei;
- al Presidente del Senato della Repubblica e al Presidente della Camera dei Deputati per l'inoltro alle competenti Commissioni parlamentari;
- alla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome;
- alla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee Legislative delle Regioni e delle Province Autonome;
- alla Giunta della Regione Abruzzo;
- al Network sussidiarietà del Comitato delle Regioni in caso di consultazione;
- al Consiglio delle Autonomie Locali.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO F.F.

(Luca Ricciuti)

IL VICEPRESIDENTE

(Camillo Sulpizio)

